

N. 1374-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA) e con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO) (V. Stampato n. 1374)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 luglio 2019 (V. Stampato Camera n. **2019**)

modificato dalla Camera dei deputati il 1° agosto 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° agosto 2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

INDICE

| Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati | Pag. | 3 |
|---|-----------------|----|
| Testo del decreto-legge | >> | 20 |

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Identico.
(Si vedano le modifiche all'allegato)

2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: « tecnico ovvero » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, », dopo le parole: « le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, » sono inserite le seguenti: « i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche », dopo la parola: « complessivamente » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dal 1º luglio 2019 » e la parola: « quarantotto » è sostituita dalla seguente: « trentasei »;

al capoverso 3-bis, il secondo periodo è soppresso;

al capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: « attraverso il » è inserita la seguente: « puntuale »;

al capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: « contratti di lavoro subordinato a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3-bis »;

al comma 2:

al capoverso 2-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: « schema tipo » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico, »;

al capoverso 2-ter, lettera a), le parole: « convertito con modificazioni, in legge » sono sostituite dalle seguenti: « n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

All'articolo 1:

identico;

al comma 2:

identico;

identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

al capoverso 2-ter, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto »;

al capoverso 2-ter, lettera c), dopo le parole: « tempo determinato, » sono inserite le seguenti: « stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo »;

al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze, quando » sono inserite le seguenti: « , anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, »;

al capoverso 2-septies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: « può » è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede », la parola: « procedere, » è soppressa, le parole: « non superiore al 50 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 70 », le parole: « ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato » sono soppresse e le parole: « di concorso » sono soppresse;

al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: « può » è sostituita dalle seguenti: « , ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede », la parola: « procedere, » è soppressa, le parole: « non superiore al 50 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 70 », le parole: « ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato » sono soppresse e dopo le parole: « al personale amministrativo che » sono inserite le seguenti: « alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano

| (Segue: | Testo approvato dalla Camera dei deputati) |
|---------|--|
| | identico; |
| | identico; |
| | identico; |
| | identico; |

al capoverso 2-octies, primo periodo, la parola: « può » è sostituita dalle seguenti: « , ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede », la parola: « procedere, » è soppressa, le parole: « ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato » sono soppresse e le parole: « di concorso » sono soppresse;

al capoverso 2-octies, secondo periodo, la parola: « può » è sostituita dalle seguenti: « , ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede », la parola: « procedere, » è soppressa, le parole: « ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato » sono soppresse e dopo le parole: « al personale amministrativo che » sono inserite le seguenti: « alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: »;

identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Fondi di riserva speciale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondi di riserva e speciali », le parole: « stato di previsione dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: « stato di previsione del Ministero dell'economia » e le parole: « allo scopo parzialmente utilizzando » sono sostituite dalle seguenti: « allo scopo utilizzando »;

al comma 2, le parole: « Fondi di riserva speciale » sono sostituite dalle seguenti: « Fondi di riserva e speciali », le parole: « stato di previsione dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: « stato di previsione del Ministero dell'economia » e le parole: « allo scopo parzialmente utilizzando » sono sostituite dalle seguenti: « allo scopo utilizzando ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera b):

al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: « Il decreto o i decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Il regolamento o i regolamenti »;

al numero 3), le parole: « Il decreto o i decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Il regolamento o i regolamenti » e dopo le parole: « ovunque prodotte » sono inserite le seguenti: « da produttori indipendenti »;

al numero 5), capoverso 3-bis, le parole: « Il decreto o i decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Il regolamento o i regolamenti »;

al numero 7), capoverso 4-bis, le parole: « Il decreto o i decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Il regolamento o i regolamenti » e dopo le parole: « ovunque prodotte » sono aggiunte le seguenti: « da produttori indipendenti »;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 1, lettera c):

al numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b), le parole: « l'aumento dell'aliquota » sono sostituite dalle seguenti: « l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), »;

al numero 5), capoverso 5, le parole: « Il decreto o i decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Il regolamento o i regolamenti »;

al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: « e 44-quater » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 44-quater »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1-bis, » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo, »;

al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo" »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione di sistemi di video-sorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autoriz-

- 11 -

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

- « Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre";
- c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta" ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) –

- 1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";
- b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

– 15 –

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) – 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

- 2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre **2021**";
 - b) identica.

Soppresso

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite

– 16 –

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

- « Art. 5-bis. (Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali) 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";
- b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore delle istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali) – 1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019".

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019" ».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: « per i beni e le attività culturali » sono inserite le seguenti: « , di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 2. Identico.
- 3. All'onere derivante dalla lettera a) del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
- a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 ».

Identico.

Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di beni e attività culturali;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sin-

-21-

foniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. ».

- 2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- « 2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35,

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

- a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;
- c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.

2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a

tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater. ».

- 3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole « procedure selettive pubbliche » sono aggiunte le seguenti: « da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 »;

-25-

b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

- 1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

- 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 44-bis:
- 1) al comma 1, le parole: « La quota di cui al primo periodo è innalzata: *a*) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; *b*) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; *c*) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. » sono soppresse;

- 2) al comma 2, alinea, le parole: « dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020, alle opere »; le parole « di almeno la metà » sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020 »;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. »;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua »;

b) all'articolo 44-ter:

- 1) al comma 1, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti: « *a*) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; *b*) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. »;
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *1-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. »;
- 3) al comma 2, dopo le parole: « La percentuale di cui al primo periodo è innalzata » sono inserite le seguenti « al 3,5 per cento a decorrere dal 2020 »; le lettere *a*), *b*) e *c*) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni. »;
- 4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « al 17 per cento, a decorrere dal 2020 »; le lettere a) e b) sono soppresse;
- 5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « *3-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. »;
- 6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: « a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. »;

7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte. »;

8) al comma 5, le parole da: « di animazione appositamente prodotte » e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione »;

c) all'articolo 44-quater:

- 1) al comma 1, lettera *a*), è aggiunto, in fine il seguente periodo: « . Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni; »; la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento. »;
- 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: « *1-bis*. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera *b*), può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:
- *a)* il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;
- b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.

1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-bis è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero

-28-

dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4. »;

- 3) al comma 2 le parole « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
- 4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale. »;
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 1-*bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. »;
- 6) al comma 6 le parole « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

d) all'articolo 44-quinquies:

- 1) al comma 3 le parole: « a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2020 »; le parole da: « assolto gli obblighi di investimento previsti » fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: « assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo. »;
- 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « *3-bis*. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
- 3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scosta-

mento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. »;

e) all'articolo 44-sexies:

- 1) al comma 1, alinea, le parole « e le competenti Commissioni parlamentari » sono soppresse; alla lettera *b*), le parole: « commi 2 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis*, 2, 3-*bis* e 4-*bis* »;
- 2) al comma 3, alinea, dopo le parole: « 44-ter » sono inserite le seguenti: « e 44-quater »; alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo; »;
- 3) al comma 4 le parole: « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni e le attività culturali ».
- 2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

- 1) all'alinea, primo periodo, le parole « un Presidente e da » sono soppresse e dopo le parole: « quarantanove membri, » sono inserite le seguenti: « di cui uno con funzione di Presidente, »; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;
- 2) alla lettera *a*), dopo la parola: « componenti » sono inserite le seguenti: « , compreso il Presidente, »;
- 3) alla lettera *b*), la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e dopo le parole « dei minori » sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza »;
 - 4) la lettera d) è abrogata;
- b) al comma 6, le parole: « di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e » sono soppresse e le parole: « , anche g) » sono sostituite dalle seguenti: « anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g) ».
- 4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla parola « quindici »;

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto. »;

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « Sono esclusi da tale prescrizione » sono inserite le seguenti: « lo spettacolo viaggiante e ».

Articolo 5.

(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

- 1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
- 2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convoca-

zione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2019.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonisoli, Ministro per i beni e le attività culturali

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede